

TI_GERICHTE 12.2000.227 vom 12. Dezember 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-12-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.227

FR: TI_GERICHTE 12.2000.227 du 12 décembre 2000

IT: TI_GERICHTE 12.2000.227 del 12 dicembre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.12.2000 12.2000.227

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.2000.00227 Rinvio TF Lugano 12 dicembre 2000 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Chiesa, Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa a procedura accelerata (inc. DI.1998.01195 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5) promossa con petizione 17 novembre 1998 da _____ e _____ entrambi rappr. dall'avv. _____ contro _____ rappr. dall'avv. _____ chiedente l'accertamento che il convenuto non è proprietario di sei opere d'arte, pignorate dall'UE di Lugano nell'ambito di due esecuzioni contro il signor _____, promosse dagli attori separatamente; petizione cui il convenuto si è opposto e che il pretore ha respinto con decisione 22 dicembre 1999; appellanti gli attori con atto ricorsuale 3 gennaio 2000 con cui hanno postulato la riforma della sentenza pretorile e il conseguente accoglimento della petizione; richiamata la sentenza 13 aprile 2000 di questa Camera che aveva accolto l'appello; considerato in fatto e in diritto che, accogliendo l'appello degli avv. _____ e _____, questa Camera aveva dichiarato che _____ non era proprietario delle opere d'arte litigiose e in tal senso aveva modificato la sentenza pretorile; che _____ ha impugnato quella decisione con ricorso per riforma 22 maggio 2000 che la Seconda Corte civile del Tribunale federale ha accolto in data 9 novembre 2000; che, decidendo il merito della controversia, i giudici federali hanno respinto la petizione e conseguentemente revocato il pignoramento delle sei opere d'arte contese; che, inoltre, essi hanno rinviato la causa all'autorità cantonale perché decida nuovamente sulle spese processuali e sulle ripetibili di prima e di seconda istanza; che la decisione su tassa di giustizia e ripetibili d'appello, a dipendenza del tenore della decisione dell'autorità federale relativamente al merito della lite, esattamente opposto a quello della sentenza cantonale impugnata, può essere modificata applicando direttamente l'art. 148 cpv. 1 CPC; che, per quanto riguarda la decisione su tassa di giustizia e ripetibili della prima istanza, va ricordato come l'appellante avesse postulato -in via subordinata- che le ripetibili, fissate dal pretore in fr. 9'000.- venissero ridotte a fr. 6'000.-; che tale domanda è rimasta inevasa da parte di questa Camera, ovvero nell'ambito della sentenza 13 aprile 2000, poiché l'appello era stato accolto nelle sue domande principali; che, come indica la stessa sentenza federale, in materia di rivendicazione della proprietà il valore litigioso dell'azione corrisponde al minore degli importi seguenti: il valore dei beni rivendicati o l'importo del credito non ancora coperto; che, in concreto, il valore di causa è sicuramente inferiore al valore complessivo

delle sei opere contese che potrebbe equivalere all'importo di fr. 300'000.-, pattuito fra _____ e _____ per il loro eventuale riacquisto in data 15 febbraio 1996; che infatti la questione è semmai quella di stabilire se il valore di causa è quello indicato in petizione, pari a fr. 153'512.45 e peraltro corrispondente alle indicazioni dell'UE di Lugano nell'assegno di termine notificato ai sensi dell'art. 109 LEF (doc. A), oppure se -come sostengono gli stessi attori con l'appello- esso debba essere adeguato al loro diminuito interesse alla realizzazione dei beni rivendicati: nello stato di riparto provvisorio 13 agosto 1999 dell'UE di Lugano (doc. H), alle esecuzioni no. _____ (avv. _____) e no. _____ (avv. _____) corrispondono infatti "importi residui", pari a fr. 27'140.95, rispettivamente a fr. 13'071.60; che, già con le conclusioni di causa 15 ottobre 1999, gli attori avevano fatto notare tale riduzione del valore di causa che veniva così indicato in complessivi fr. 40'212.55.-; che tuttavia, l'effettiva riduzione in corso di procedura del credito non ancora coperto non può determinare una mutazione del valore di causa, poiché tale valore si determina unicamente ed esclusivamente al momento in cui si crea la litispendenza (Cocchi/Trezzini , CPC-TI, art. 5, m. 4 e m. 5); che, per contro, la sua modifica in sede di conclusioni è in grado unicamente di condizionare l'appellabilità della sentenza (art. 15 CPC); che in concreto, le ripetibili determinate dal pretore corrispondono con buona approssimazione al minimo tariffale del 6% applicato al valore di causa corrispondente alla domanda (art. 9 TOA) e non v'è pertanto motivo per modificare quella decisione; che la presente decisione va esente da ulteriori tasse, né determina l'assegnazione di ulteriori ripetibili; motivi per i quali, richiamata nel merito la decisione 9 novembre 2000 della II Corte civile del Tribunale federale pronuncia: 1. L'appello 3 gennaio 2000 degli avv. _____ e _____, relativamente alla domanda subordinata è respinto. 2. A integrale modifica del dispositivo II. della decisione 13 aprile 2000 di questa Camera, le spese e la tassa di giustizia della procedura d'appello per complessivi fr. 700.-, già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico. Essi rifonderanno a _____ l'importo di fr. 2'000.- a titolo di ripetibili. 3. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 5. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.